

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0736 DEL 02/02/80

L'approvazione dei competenti organi comunali importa la verifica del tipo e delle caratteristiche tecniche della costruzione, allo scopo di stabilire se le norme di edilizia e di ornato pubblico, previste dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi, siano stati osservate, e non incide sulla distinzione tra progetto di massima e progetto esecutivo, al fine della determinazione degli onorari professionali dovuti al progettista. Benché la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti non contempli una prestazione intermedia tra compilazione del progetto sommario o di massima e redazione del progetto esecutivo, la mancanza di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera - trattasi di deficienze quantitative (riguardanti cioè parti accessorie) o qualitative (riguardanti parti come le fondazioni, indispensabili all'attuazione dell'opera) - non basta a far scadere l'elaborato da progetto esecutivo a progetto di massima, ma può solo importare una corrispondente riduzione del compenso spettante al professionista. Tale compenso è poi suscettibile di ulteriore riduzione, qualora il professionista abbia altresì omesso la redazione del preventivo particolareggiato (o computo estimativo), anche se questo sia ottenibile con un semplice calcolo aritmetico dei materiali specificati nel progetto esecutivo.